



COMUNE DI VALLEDOLMO
(PROVINCIA DI PALERMO)
Ufficio tecnico

* * * * *

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
(aggiornato secondo le disposizioni del D.P.R. n 285 del 10/09/1990)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.22 DEL 28/04/2016, DIVENUTO ESECUTIVO IL 26/11/2016

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.P.R. n 285 del 10/09/1990, viene abrogato il regolamento di polizia mortuaria approvato con il D.P.R 21/10/1975 n. 803, come modificato dal D.P.R 25/09/1981 n. 627.

Pertanto il regolamento di polizia mortuaria di questo Comune, antecedentemente all'emanazione del predetto D.P.R n 285/90, viene abrogato e sostituito con il presente.

CAPO I

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

ART. 1

1. Fermo restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VII del R.D. 09/07/1939 n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a) del T.U.L.S. approvato con R.D. 27/07/1934 n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva, compreso nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'U.S.L. dov'è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico di cui all'art. 4 del D.P.R. n 285/90.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'ISTAT.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni dal Comune ove è avvenuto il decesso alla U.S.L. nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una U.S.L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla U.S.L di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART.2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal 5° comma dell'art.1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del D.P.R n. 285/90.

ART.3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 4

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'U.S.L. competente per territorio. Salvo le diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il N.O. per la sepoltura.

ART.5

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero comunale è rilasciata, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 09/07/1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 4.

ART.6

1. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 09/07/1939 n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.S.L. competente.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura i prodotti del concepimento di presunta età inferiore a 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla U.S.L. accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

Periodo di osservazione dei cadaveri

ART. 7

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che

siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 22.12.1975 n. 644 e successive modificazioni.

ART.8

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART.9

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'U.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART.10

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario dell'U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART.11

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.L. competente in relazioni agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/02/1964 n. 185.

CAPO III **Trasporto di cadaveri**

ART.12

1. Il trasporto dei cadaveri è a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.
2. Il trasporto è a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere effettuato comunque in una forma che garantisca il decoro del servizio.
3. L'U.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 13

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni precedenti, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 14

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nelle contingenze di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART.15

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16 lett.c / 1 lettera "a" del DPR n. 285/90.
2. Nei casi previsti dall'art. 16 comma 1 lettera a) del DPR n. 285/90, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreche' esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 12 del presente regolamento, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgenti nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunali i trasporti delle salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART.16

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallizzata o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle U.S.L. competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 17

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri di transito.

ART.18

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
2. Il trasporto di un cadavere, di resti mortati o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
3. Il Decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato ai Sindaci di questi Comuni.

ART.19

1. Per i morti di malattie infettive –diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 16 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del DPR n 285/90, seguendo le prescrizioni degli art.li 18 e 32 dello stesso DPR.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli art.li 27,28 e 29 del DPR 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco del Ministero della Sanità.
2. Si intendono riportate le disposizioni contenute dall'art. 26 all'art. 36 del DPR 285/90 sul trasporto dei cadaveri da o per uno degli Stati membri della Convenzione di Berlino, per l'estradizione di salme dirette in Stati diversi dalla Convenzione di Berlino, sulle modalità e caratteristiche delle casse e per i trasporti dei resti mortali.

CAPO IV

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

ART.20

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART.21

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco dove si trova il Cimitero.
2. Il coordinatore sanitario dell'U.S.L. controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART.22

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di cui al predetto art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
 - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione trasporto dei cadaveri o di ceneri.

ART. 23

I registri di cui al precedente articolo devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ogni fine anno, all'archivio comunale rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 24

Gli Uffici Tecnici Comunali devono dotarsi di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, esteso anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Detta planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano stati creati nuovi cimiteri o siano stati soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche o ampliamenti.

ART. 25

Per i progetti di ampliamento o di costruzione di nuovi cimiteri vale il contenuto dall'art. 55 all'art. 66 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 26

Il Cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. n. 285/90 e non richieste dai familiari per altra destinazione del cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO V **Inumazione e tumulazione**

ART. 27

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

ART. 28

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 29

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART.30

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e , dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 31

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno mt 0,50 da ogni lato e altezza minima di mt. 0,70. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 32

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.

ART.33

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 34

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando, se necessario, temporaneamente il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2,00.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm 20 in cm 20 ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte in 40 cm in 40 cm.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

ART. 35

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio del feretro devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intaccata nella parte esterna.
9. È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra neutrale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad

assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART.36

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo secondo quanto disposto dagli art.li 30 e 31 del DPR 285/90.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore della Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 37

In caso di cremazione dei cadaveri e per la realizzazione degli stessi crematori, valgono i contenuti dall'art.78 all'art.81 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO VI **esumazione ed estumulazione**

ART. 38

1. le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove esumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 39

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o ,previa autorizzazione del Sindaco, per trasportate in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della U.S.L.e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 40

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, a meno che, siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Possono eseguirsi esumazioni, su autorizzazione del Sindaco e sentito il parere favorevole del coordinatore sanitario della U.S.L., in deroga alla lettera "a" del presente articolo nei mesi di Maggio e Settembre qualora le condizioni locali possano permetterlo ed esclusivamente per il trasloco presso un loculo sito all'interno dello stesso cimitero.

ART. 41

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n 285/90.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto alla suddetta normativa.

ART. 42

1. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme esumate allo scadere delle concessioni di durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della Sanità, sentito il Collegio Superiore della Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3° dell'art 38 del presente regolamento.
5. Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.
6. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
7. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del C.P.

ART.43

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R.n 285/90.

ART.44

Per le estumulazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 39 per le esumazioni.

CAPO VII sepulture private nel cimitero

ART. 45

1. Il Comune concede ai privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per le famiglie e collettività, secondo la disponibilità delle aree cimiteriali.
2. Nelle aree avute in concessione, secondo le tariffe applicate dal Comune, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal predetto D.P.R. N 285/90, sia per le tumulazioni e inumazioni sia per estumulazioni ed esumazioni.
4. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private sono previste nel Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 46

1. Le concessioni di cui al precedente articolo sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n 80, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza nel cimitero comunale rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n 285/90.
3. Con l'atto di concessione, i concessionari dell'area devono provvedere a presentare entro un anno il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera, la quale deve essere comunque definita entro tre anni dalla stipula della predetta concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
5. Per il motivo di cui al comma superiore, nel caso di sepolture di privati, al momento della concessione dell'area devono essere specificate le persone estranee nell'ambito familiare e di parentela diretta, con tutte le generalità e la motivazione di tale atto, specificate nel successivo articolo, fermo restando che il custode del cimitero ed il responsabile del servizio nel caso ravvisino la possibilità di speculazione o di lucro ne danno comunicazione al Sindaco ed alla autorità giudiziaria. Eseguito l'accertamento di cui sopra e constatata l'irregolarità, il Comune provvede alla revoca della concessione alla persona concessionaria ed alla acquisizione gratuita di tutta la costruzione in favore del patrimonio comunale, fermo restando la procedura penale dell'atto.

ART.47

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, di quelle concesse ad enti e riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari. A tal fine deve essere prodotta, a cura del concessionario, ampia documentazione atta a dimostrare quanto sopra. Il Comune può richiedere atti integrativi per la dimostrazione di quanto dichiarato a tal fine, così come procede alla denuncia all'autorità giudiziaria per accertare eventuali cause di lucro o di speculazione.

ART.48

I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'U.S.L competente. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART.49

Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento il Sindaco provvede, a mezzo l'Ufficio Tecnico Comunale, ad effettuare un censimento di tutte le concessioni di aree cimiteriali a privati non ancora edificate o mancanti della stipula della concessione dell'area stessa. Provvede, quindi, ad invitare i concessionari alla stipula dell'atto di concessione o alla presentazione del progetto per la realizzazione dell'opera entro un tempo congruo e comunque non superiore ad un anno, fermo restando il termine previsto dall'art. 46 del presente regolamento.

ART. 50

Importo delle concessioni è stabilito nell'allegata tariffa aggiornata alla data odierna da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, che si intende approvata con il presente regolamento. Detta tariffa deve essere aggiornata ogni due anni dallo stesso ufficio, secondo l'andamento del costo della vita o per lavori od opere da effettuare nel cimitero comunale, ed approvata dal Consiglio Comunale. Nessuna concessione diviene efficace senza il preventivo pagamento della superiore tariffa.

ART. 51

1. I privati, gli Enti, le Associazioni e le Confraternite che hanno avuto concesso un'area cimiteriale per la realizzazione di edicole funerarie, devono provvedere alla stipula del relativo contratto entro un anno dalla data di approvazione dell'atto deliberativo, anche in mancanza di apposita comunicazione agli interessati, pena la decadenza della concessione stessa.
2. Entro un anno dalla stipula del relativo contratto di concessione gli interessati devono provvedere alla redazione di apposito progetto per essere approvato dalle autorità competenti. Ove ciò non avvenga, sia perché non venga presentato alcun progetto sia perché i progetti stessi non vengano approvati o non sono completi delle autorizzazioni da parte di altri enti, trascorso un triennio dalla data di concessione, questa si intenderà revocata.
3. Analogamente se dopo un anno dalla data di approvazione del progetto da parte della Commissione Edilizia non si sarà provveduto all'inizio dei lavori o all'ultimazione degli stessi nel periodo prescritto dalla Commissione Edilizia, il Comune ha diritto alla revoca della concessione dell'area comprese tutte le opere edilizie in essa ricadenti.

ART. 52

E' fatto obbligo di usare ogni cautela durante l'esecuzione dei lavori affinché non venga recato danno alla cosa pubblica e alle edicole esistenti.

Nel caso vengano causati danni a cose o immobili gli stessi dovranno essere risarciti agli interessati o dovranno essere ripristinati come nello stato esistente, fermo restando la responsabilità penale del costruttore, del direttore dei lavori e del proprietario per i casi previsti dalla legge.

Si dovranno osservare tutte le prescrizioni che vengano dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale e , se del caso, le ordinanze sindacali che verranno emesse.

ART. 53

Tutte le edicole funerarie, sia esse di privati o di enti, associazioni o confraternite, dovranno ottenere il prescritto certificato di agibilità prima dell'utilizzo dell'opera. Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L, potrà autorizzare in via eccezionale l'utilizzo di loculi di edicole funerarie non ancora in possesso del predetto certificato di agibilità, mediante il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, qualora ricorrano condizioni di estrema necessità, che saranno valutate caso per caso, a condizione che:

- l'opera risulti completamente finita nella parte strutturale;
- che siano stati rispettati i dettami di costruzione previsti nel presente regolamento e dal DPR 285/90;
- che i loculi siano perfettamente asciutti e definiti in ogni sua parte;

- che venga prodotta dichiarazione, da parte del proprietario o del legale rappresentante, che assicuri il completamento della pratica di collaudo e di richiesta dell'agibilità entro un anno dall'autorizzazione provvisoria.

Il Sindaco, a tal fine, può richiedere apposita perizia giurata, redatta dal direttore dei lavori, che asseveri sotto la sua piena responsabilità che la costruzione è stata eseguita nel rispetto della Concessione Edilizia e delle norme di costruzione e che non sia pregiudicata la stabilità e staticità dell'opera e delle norme igienico sanitarie previste dal DPR N 285/90.

ART. 54

Tutte le edicole funerarie dovranno essere mantenute in buono stato di manutenzione e d'uso a cura e a spese del concessionario o degli aventi diritto.

Nessuna modifica può essere effettuata nelle edicole o cappelle private senza la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco.

Nel caso in cui il privato o l'ente concessionario non provveda entro i tempi previsti nell'ordinanza sindacale, fatta eccezione per fatti estranei che comunque dovranno essere evidenziati e dimostrati, si provvede sia a dichiarare inagibile l'edicola e successivamente all'esproprio gratuito di tutta l'area e dell'edicola stessa in favore del patrimonio del Comune.

ART. 55

Tutte le edicole funerarie esistenti o cappelle, sia di privati che di enti, che all'entrata in vigore del presente regolamento non siano in possesso del certificato di agibilità, devono provvedere entro un anno ad acquisire il predetto certificato di agibilità.

Qualora il predetto certificato non può rilasciarsi per motivi di decoro o strutturali, la parte deve provvedere all'adeguamento dell'edicola secondo i dettami della legge in vigore.

Nel caso in cui gli interessati non provvedano entro il tempo sopra descritto, si provvede ad emettere apposito provvedimento di inagibilità e successivamente, all'esproprio gratuito di tutta l'area interessata dal provvedimento, compresa l'edicola e le opere edilizie ivi insistenti.

ART. 56

Tutti coloro che hanno avuto rilasciata concessione di area per la realizzazione di edicole funerarie private o di enti, devono provvedere, all'inizio dei lavori entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, pena la decadenza del diritto di concessione.

Sono fatti salvi gli eventuali ritardi non imputabili a volontà del concessionario che devono comunque essere dimostrati e, nel quale caso verrà assegnato un ulteriore tempo, trascorso il quale si provvederà al recesso del diritto in oggetto.

CAPO VIII **norme sulla tipologia delle costruzioni**

ART. 57

Nella costruzione delle edicole funerarie o cappelle è escluso l'impiego del legno. Il rivestimento e le decorazioni esterne potranno essere di mattoni, terrecotte, pietre, vetro marmi, graniti e di altro

materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, con esclusione del materiale plastico o similare.

Le cripte delle sepolture non potranno oltrepassare la profondità di mt. 2.00 dal piano di calpestio rappresentato dalla sistemazione del terreno o della strada di accesso.

Nel caso di profondità maggiore deve esserne data ampia e descrittiva motivazione e , comunque, soggetta al parere dell'UTC e della Commissione Edilizia Comunale.

ART. 58

Le dimensioni interne nette dei loculi funerari devono avere almeno le seguenti caratteristiche:

- larghezza mt. 0,80;
- altezza mt. 0,70;
- profondità mt. 2,20/ 2.25

essi devono essere chiusi con muratura dello spessore minimo di cm 12 intonacati all'esterno co cemento liscio, oppure con lastra di cemento prefabbricato dello spessore minimo di cm 8, sempre intonacato all'esterno con cemento liscio, e rivestiti all'esterno con una lastra di marmo in un solo pezzo dello spessore minimo di cm 3.

Tutti i loculi funerari delle associazioni, enti e confraternite, devono avere le medesime caratteristiche. In particolare sono consentiti due portafiori in colore bronzo; targhetta di identificazione del defunto con l'iscrizione del nome, cognome, data di nascita e data di morte delle dimensioni massime di cm 20x10, di colore bronzo o scuro; lampada votiva di colore bronzo. Non sono consentite iscrizioni di qualsiasi genere e natura nonché è acconsentito l'utilizzo di materiali di colore diverso da quello sopra descritto.

La lastra di chiusura deve essere in marmo bianco Carrara. Non è consentita l'utilizzazione di materiale diverso per colore e natura.

Gli eventuali trasgressori devono provvedere alla sostituzione delle lastre non conformi a propria spesa e cura. Qualora non provvedano interviene d'ufficio il Comune con l'addebito delle spese sostenute ed il recupero, anche coattivo, delle somme.

ART. 59

Lo spessore della muratura esterna perimetrale non deve essere inferiore a cm 30; nel caso di pareti di collegamento cementizio armato vibrato, detto spessore può essere di cm 20.

lo spessore delle pareti divisorie tra loculo e loculo deve avere lo spessore minimo di cm. 12 se eseguita in mattoni pieni e minimo di cm. 8 se di conglomerato cementizio armato vibrato.

ART. 60

Il prospetto esterno, se eseguito con tonachina, deve avere tonalità chiare senza aggiunta di materiale plastico, e del tipo idrorepellente.

ART. 61

L'ultimo loculo non deve avere contatto diretto con la copertura; per tale motivo dovrà essere realizzata una intercapedine tra quest'ultimo ed il solaio di copertura.

ART. 62

Sono vietate le coperture a tetto piano fermo restando la soluzione architettonica più congrua rispetto a tutta la costruzione da parte del progettista.

ART. 63

l'altezza massima delle cappelle e delle edicole funerarie dei privati od enti non può superare mt. 6'00 alla gronda con riferimento al piano di calpestio della sistemazione esterna dell'edicola o, in assenza, del piano stradale. Nel caso vi sia dislivello tra due parti usufruibili di una edicola funeraria o cappella, l'altezza massima è considerata media tra i due livelli.

ART. 64

E' tassativamente vietato il taglio di alberi posti all'interno o all'esterno del cimitero, così come anche di rami o parti dello stesso, tranne su autorizzazione del Sindaco per gravi motivi o con la determinazione che lo stesso andrà ad effettuare, sentito il parere del responsabile del servizio, a carico del richiedente.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda di L.2.000.000 nonché denunciati all'autorità giudiziaria per danno verso il patrimonio pubblico.

ART. 65

Gli ossari devono essere areati mediante l'installazione di aereatori verso l'esterno e protetti con opportune reti o sistemi atti ad evitare l'intrusione di animali.

Essi devono essere prosciugati e non presentare alcun segno di umidità.

Nel caso in cui, per motivi di dislivello o perché completamente interrati, non è possibile drenare le acque che infiltrano, è consentito l'installazione di apposite pompe di aspirazione automatiche e le acque possono essere convogliate verso l'esterno sia sul terreno circostante (a condizione che non venga arrecato danno o pregiudizio) o sulle cunette della strada. In tali casi, l'Ufficio Tecnico può dettare prescrizioni atti ad eliminare problematiche che possono sorgere per tale causa, mediante l'esecuzione di opere o lavori edili necessari.

Ogni loculo dell'ossario deve contenere una sola cassetta dei resti mortali della salma.

Le dimensioni minime di detti loculi per ossari sono fissati in cm. 60 rispettivamente per altezza, larghezza e profondità.

I resti mortali negli ossari devono essere classificati e riportati nel registro tenuto a cura del custode del cimitero.

Ogni loculo dell'ossario deve contenere una lastrina di identificazione dei resti mortali delle dimensioni massime di cm 20x10.

CAPO IX **sorveglianza, pulizia e deposito nei cimiteri**

ART. 66

E' vietato l'accesso all'interno del perimetro del cimitero comunale a tutti gli animali, alle persone in stato di ubriachezza, alle persone vestite in modo non decente, ai bambini non accompagnati, ai

veicoli di qualsiasi genere senza apposita autorizzazione da parte del Sindaco o del responsabile del cimitero.

All'interno del cimitero si deve osservare un contegno decoroso, è vietato compiere atti irriverenti e fumare, così come depositi di oggetti funebri e di qualsiasi altro genere senza apposita autorizzazione.

È vietato appendere o affiggere avvisi, quadri, e qualsiasi altro segno di annuncio, distribuire carte ed indirizzi, vendere oggetti, recare disturbo alle persone ed impedire in qualsiasi modo la circolazione dei dolenti e dei cortei funebri.

ART. 67

E' proibito danneggiare gli spazi a tappeto verde, i giardini ed i viali.

L'Amministrazione comunale non è responsabile verso gli aventi diritto dei defunti dei guasti, delle sottrazioni o degli atti vandalici che si verificassero nel cimitero.

ART. 68

La camera mortuaria è destinata a ricevere le salme di persone:

- a) morte in abitazioni povere o anguste, dove sia pericoloso mantenerle per il periodo di tempo necessari;
- b) Morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'orario di apertura e chiusura del cimitero è stabilito dal Sindaco ed esposto mediante affissione all'esterno; esso è fissato come segue:

dal 1 Settembre al 31 Marzo	dalle ore 09,00 alle ore 16,00
dal 1 Aprile al 31 Agosto	dalle ore 8,30 alle ore 18,00
dal 25 Ottobre al 05 Novembre	l'apertura sarà anticipata di un'ora e la chiusura posticipata di un'ora.

Nei giorni festivi l'apertura sarà protratta per un'ora.

Nei giorni festivi o di pubbliche onoranze non sono permessi lavori all'interno o all'esterno del cimitero.

È sempre vietata l'esecuzione di lavori nei cinque giorni precedenti e nei quattro successivi la commemorazione dei defunti. In tal caso dovranno essere sgombrati tutti i cantieri ivi presenti, ad esclusione di quelli che per mole o dimensioni o per il lavoro da eseguirsi, sia di difficile esecuzione.

Dal 25 Ottobre al 05 Novembre è vietato introdurre materiali all'interno del cimitero comunale, anche per tombe individuali.

CAPO X personale addetto al cimitero

ART. 69

CUSTODE:

Egli ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme di polizia contenute nel presente regolamento e nel DPR n 285/90. custodisce le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali annessi al

cimitero, provvede alla pulizia dei viali, dei locali e della cappella comunale. Procedo a far inumare le salme solo dietro la presentazione del permesso di seppellimento e dopo aver verificato la bolletta di concessione.

Per le salme destinate fuori dal Comune verifica la regolarità di tutti i documenti prescritti per legge e verifica il godimento di qualsiasi concessione da parte degli aventi diritto. Tiene sempre aggiornato il registro di cui all'art. 22 del presente regolamento nonché quello per le esumazioni che vengono effettuate o il trasferimento delle salme all'interno del Cimitero o all'esterno del Comune. Assiste a tutte le esumazioni o estumulazioni e per i quali redige apposito verbale. Provvede, insieme al necroforo affossatore:

- a scavare e riempire le fosse per le inumazioni ordinarie, avendo cura che la terra sia ben calcata e portata al disopra del livello del campo per facilitare lo scolo delle acque;
- collocare sulle fosse i cippi forniti dal Comune;
- alla pulizia e conservazione dei locali annessi e degli arredi e attrezzature affidati alla sua custodia;
- tenere puliti tutti i canali di scolo; falciare le erbe infestanti ed alla loro estirpazione; regolare le siepi, alla manutenzione dei prati e delle piante;
- inaffiare regolarmente tutte le piante poste all'interno e all'esterno del cimitero o di pertinenza dello stesso.
- Effettuare i lavori che verranno stabiliti dal responsabile del servizio;

Durante il servizio dovrà essere indossata la divisa ed il vestiario fornito dall'Amministrazione Comunale.

CAP. XI **tariffe cimiteriali**

ART. 70

Le autorizzazioni a poter accedere nel perimetro del cimitero comunale con automezzi e macchinari per la realizzazione di lavori edili, è concessa dal Sindaco sentito il parere del responsabile del servizio.

Prima del rilascio dell'autorizzazione di che trattasi deve provvedersi al deposito cauzionale fissato in L. 500.000 da versarsi all'Ufficio della tesoreria comunale.

Detto deposito cauzionale potrà essere svincolato, su richiesta, previo parere del responsabile del servizio, il quale deve attestare che la ditta non ha prodotto danni alla cosa pubblica che privata posta all'interno del cimitero o delle sue pertinenze.

Nel caso occorra l'ufficio potrà disporre ampiamente del deposito cauzionale anche senza avviso o comunicazione alla parte che ha prestato il deposito.

Nel caso la ditta esecutrice i lavori causi danni di notevole entità alla cosa pubblica, si provvederà d'ufficio a verificare il danno stesso ed a quantificare la somma necessaria che, nel caso può essere riscossa anche coattivamente.

Per lo svolgimento di lavori di notevole entità o quando il responsabile del procedimento riconosca che il deposito cauzionale sopra riportato non sia congruo a garanzia della pubblica amministrazione, detta somma cauzionale può essere elevata fino a un massimo di L. 500.000. Possono introdursi all'interno del cimitero comunale, per l'esecuzione di lavori privati, camion della portata utile sino a 35 quintali, autobetoniere sino a mc. 2,00e betoniere a scoppio o ad energia elettrica, martelli pneumatici, muletti della capienza sino a mc. 1,5 vibratori a scoppio o ad energia elettrica, piccoli escavatori (bobcat).

Nel caso di lavori di notevoli dimensioni o in casi in cui si pregiudica la pubblica incolumità o cappelle limitrofe, può autorizzarsi eccezionalmente l'ingresso di autoveicoli atti all'esecuzione di lavori necessari; in tal caso tutti i danni sono a carico della ditta esecutrice i lavori ed il ripristino deve avvenire entro il termine assegnato dal Sindaco con apposita ordinanza su relazione dell'Ufficio tecnico.

L'ingresso di autovetture private è concesso solamente per il trasporto di disabili o persone anziane previo il rilascio di apposito distintivo, da parte dell'ufficio, valido per un giorno. Detto distintivo deve essere riconsegnato al responsabile del servizio o al custode del cimitero. L'autorizzazione di cui sopra è gratuita.

ART. 71

La concessione delle aree cimiteriali a privati, enti, confraternite ed associazioni, è soggetta al pagamento della somma di L. 150.000 per ogni mq di superficie concessa. Sono a carico del concessionario gli oneri derivanti dalla registrazione della concessione, i diritti di segreteria e quanto altro necessario per legge.

ART. 72

Il corrispettivo per i servizi accessori sono così distinti:

Esumazione e traslazione di salme da tombe interrate a loculi	L.	100.000 cad.
Esumazione e traslazione di salme da loculo a loculo all'interno del cimitero comunale	L.	80.000 cad.
Diritti per esumazione di salme per trasporto fuori dal Comune	L.	120.000 cad.
Diritti per estumulazione di salme per trasporto fuori dal Comune	L.	100.000 cad.
Diritto di tumulazione	L.	150.000 cad.
Diritto di seppellimento	L.	200.000 cad.
Deposito salma nella camera mortuaria	L.	5.000 giorno o frazione

Gli importi sovra esposti sono escluso IVA.

ART. 73

Per la realizzazione di edicole funerarie di privati od enti, deve essere versato un deposito cauzionale di L. 100.000 con le stesse modalità di cui all'art. 70.

detta somma sarà svincolata dopo l'ottenimento del certificato di agibilità, e potrà essere utilizzata nel caso vengano prodotti danni alla cosa pubblica.

ART 74

Viene istituito il capitolo "*Spese per la manutenzione del verde e delle aree cimiteriali*" sul Bilancio Comunale. In detto capitolo affluiscono tutti i versamenti da parte degli aventi diritto sulle salme sepolte nel cimitero comunale.

La somma annuale a carico di ciascuna salma ivi sepolta è di L. 5.000 da versarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno a mezzo di bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria comunale. La somma di cui sopra deve versarsi per intero anche per frazioni di anno.

Il versamento cessa al momento della estumulazione o esumazione dei resti mortali per essere depositati nell'ossario.

Nel caso in cui non si proceda al versamento di cui sopra, da parte degli aventi diritto o degli eredi, si procede all'applicazione di una sovratassa del 40% nonché l'applicazione degli interessi legali. Le somme non riscosse con il metodo sopra esposto saranno incassate a mezzo Esattoria Comunale con emissione a ruolo degli importi dovuti.

Le somme a tal titolo riscosse dovranno esclusivamente utilizzarsi:

- per l'acquisizione di terreno atto all'ampliamento del cimitero comunale;
- alla sistemazione a verde dell'interno e dell'esterno del cimitero;
- per la realizzazione dei prati;
- per l'acquisto di attrezzature e macchinari atti alla manutenzione delle aree a verde;
- per l'acquisto di piante ed essenze arboree;
- alla realizzazione di opere o lavori atti al potenziamento e manutenzione del verde;
- alla manutenzione dei viali e delle strade interne;
- alla manutenzione dell'illuminazione pubblica interna al cimitero ed al suo potenziamento;
- alla manutenzione della cappella comunale;
- alla gestione del cimitero comunale.

ART. 74 bis

NORME TRANSITORIE

poiché allo stato attuale esistono lotti non edificati, per i quali non è stato ancora presentato alcun progetto o è in fase di approvazione, nonché alcuni richiedenti che hanno ottenuto la relativa concessione del terreno cimiteriale ma che ancora non hanno proceduto a stipulare apposito atto di concessione, viene stabilito che coloro che rientrano nelle tipologie sopra enunciate, devono integrare la differenza tra l'importo già corrisposto alla tesoreria comunale e l'importo della concessione di aree di cui all'art.71 da versarsi entro il termine di mesi sei dalla data di approvazione del presente regolamento, fermo restando che gli stessi devono provveder, pena la revoca dell'eventuale concessione già concessa o da concedere dopo il versamento degli oneri dovuti, procedere alla redazione dell'apposito progetto e, comunque, a dare inizio ai lavori entro un anno dalla data di approvazione del presente regolamento, senza deroga.

Per tutti i casi in cui non si provveda a dare atto a quanto sopra, la relativa concessione verrà revocata con ordinanza sindacale.

ART. 75

Presso il Cimitero Comunale è consentita l'installazione, sulle lapidi, di lampade votive, su cappelle private o di confraternite e associazioni, alimentate da pannelli solari, con le seguenti prescrizioni:

- 1) venga effettuata formale richiesta all'ufficio Tecnico Comunale;
- 2) venga effettuato il versamento di euro 20,00 sul c/c 15917909 (una tantum) per ogni lampada votiva
- 3) nell'esecuzione attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'UTC.